



Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 16 del 05-05-2025

Oggetto:

Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 50 del 14 agosto 2024 "Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli"

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di maggio,

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 50 del 14 agosto 2024 avente come oggetto "Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli a seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a GIALLO con fase operativa di attenzione" con la quale si è consentito: sul versante di Stromboli la scalata libera fino all'Osservatorio (100 mt s.l.m.), e con guide autorizzate fino a quota 400, esclusivamente attraverso il sentiero "Natura" e la Strada vicinale Parroco, come da cartografia allegata a detta Ordinanza, mentre sul versante di Ginostra la scalata libera fino a quota 130 e con guide autorizzate fino a quota 400 lungo il sentiero "Punta Corvi";

VISTA la nota prot. n. 96922 del 16 ottobre 2024, pervenuta al protocollo del Comune al n. 40038 del giorno dopo, con la quale il Servizio 13 di Messina del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale ha comunicato di aver "... completato i lavori di manutenzione della sentieristica dell'isola di Stromboli.";

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione della sentieristica hanno interessato i seguenti sentieri:

Sentiero "Discesa Università di Firenze" sino a 450 mt s.l.m.;

Sentiero "S. Vincenzo" sino a 450 mt s.l.m.;

Sentiero "Mulattiera da Osservatorio" sino a 290 mt.;

VISTA la nota prot. 40477 del 19 ottobre 2024 diretta Al Presidente della Regione e al Direttore Generale alla Protezione Civile Regionale (per conoscenza al Ministro della Protezione Civile, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e al Prefetto di Messina), avente per oggetto “Attivazione procedura per la valutazione del RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs n. 1 del 02/01/2018, nel territorio della frazione di Ginostrea nell’isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in relazione all’evento alluvionale verificatosi in data odierna 19 ottobre 2024.”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, avente per oggetto “Articolo 3 della Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello Stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo che hanno interessato il Territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024”, con la quale, tra l’altro, è stato nominato quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sono stati attivati dalla predetta autorità gli interventi di cui alla citata delibera di Giunta di Governo;

VISTA la nota (datata 29.10.2024) prot. n. 41606 del 30.10.2024, avente ad oggetto “Evento meteorico eccezionale del 19 ottobre 2024 – RNO di Stromboli e Strombolicchio – Richiesta informazioni sulla sentieristica.”, con la quale, tenuto conto dell’entità dell’evento piovoso in oggetto richiamato nella predetta nota è stato chiesto alla Azienda Foreste demaniali, gestore della RNO, se i sentieri “Discesa Università di Firenze”, “San Vincenzo” e “Mulattiera Labronzo” da Osservatorio, nonché quella panoramico denominato “Natura” avevano subito danni e se erano ancora fruibili;

CONSIDERATO che agli eventi piovosi del 19 e 20 ottobre ne sono seguiti altri durante la stagione invernale che hanno comportato i medesimi fenomeni di erosione, versamento di detriti, ecc.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, pubblicata sulla G.U. dell’11 aprile 2025, avente per oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024, nel territorio dell’isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina.”;

VISTA la nota prot. n. 43963 del 30 aprile trasmessa dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana – Servizio 13 di Messina, registrata al protocollo generale del Comune di Lipari al numero 15088 dello stesso giorno, con la quale è stato comunicato che “ ... *i sentieri sotto indicati sono percorribili in sicurezza fino a quota 290 mt. s.l.m.* :

- *Sentiero Discesa Università di Firenze;*
- *Sentiero San Vincenzo;*
- *Sentiero " Mulattiera Labronzo da Osservatorio."*;

CONSIDERATO che con la stessa nota la citata Azienda Foreste Demaniali ha comunicato che “Per quanto concerne il sentiero Natura che attraversa la riserva dalla località San Vincenzo fino alla sciara del fuoco, si chiarisce che lo stesso non è percorribile in sicurezza nel tratto del torrente Vallonazzo e torrenti limitrofi, causa la presenza di aree in frana e oggetto di dissesto, col pericolo di scivolamento pietre e detriti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei visitatori.”;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare la propria Ordinanza n. 50/2024, consentendo sul versante di Stromboli la salita libera fino alla quota di m. 290 s.l.m., attraverso il sentiero esistente e

con guide autorizzate fino a quota 400, mentre sul versante di Ginostra la scalata rimane libera fino a quota 130 e con guide autorizzate fino a quota 400 lungo il sentiero “Punta Corvi”;

RITENUTO necessario, per quanto comunicato dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale nella citata nota odierna, interdire il Sentiero Natura al fine di tutelare la pubblica incolumità fino ai previsti interventi di messa in sicurezza preannunciati dall’ente Gestore della Riserva;

DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;

SENTITO il Responsabile del Servizio 13 di Messina dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana e le Guide Alpine e Vulcanologiche di Stromboli;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

1. Modificare la propria Ordinanza n. 50 del 14 agosto 2024;
2. Consentire sul versante di Stromboli la salita libera fino alla quota di 290 m, s.l.m. attraverso, la “*Strada vicinale Parroco*” e la “*Mulattiera Salvatore di Losa*”, e con guide autorizzate fino a quota 400, mentre sul versante di Ginostra la scalata rimane libera fino a quota 130 e con guide autorizzate fino a quota 400 lungo il sentiero “Punta Corvi”;
3. Interdire l’accesso al sentiero “*Natura*” fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza;
4. Attuare ogni misura comportamentale di autoprotezione riportata nell’allegato “A” della presente ordinanza;
5. L’accesso è consentito previa consultazione dei bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e dal Centro Funzionale Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile e del Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana -, disponibili presso i siti web istituzionali dei Dipartimenti Nazionale e Regionale della P.C., assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui al già menzionato allegato “A”.

DISPONE

- Che le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza vengano denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Che a carico delle stesse guide sia richiesta all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali.
- Incaricare il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti.
- Che il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e il Comandante della P.M. provvedano agli atti discendenti dalla presente Ordinanza, quest’ultimo che provveda a trasmettere i verbali elevati per eventuali infrazioni all’Ufficio di Protezione Civile per l’adozione di eventuali atti consequenziali;
- La trasmissione della presente ordinanza all’albo on line del Comune per la sua pubblicazione, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all’Ufficio territoriale del Governo di

Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Protezione Civile Comunale.

AVVERTE

- a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;
- b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO

Dott. Gullo Riccardo

(Sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO A (Ordinanza n. 16 del 05 maggio 2025)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE SINO A QUOTA 400

1. I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 25 (venticinque) persone, dovranno essere accompagnati da una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere coadiuvata da un esperto di primo soccorso;
2. La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito tesserino riportante foto, generalità, qualifica, bollino dell'anno in corso e numero di iscrizione all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. Il tesserino dovrà essere rilasciato dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane o da altri collegi di guide alpine affiliate all' *Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes* (UIAGM o equivalente);
3. Le escursioni sono consentite dalle ore 11:00 e fino alle ore 24:00, intesi come limiti orari per le escursioni.
4. L'accesso ai versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature di cui l'escursionista deve essere dotato (scarpe da trekking, indumenti adeguati, lampada, acqua, cibo, ecc.);
5. Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano. Inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita al vulcano. In particolare, è fatto obbligo alle guide alpine e vulcanologiche di:
 - Essere sempre in contatto radio tra loro e organizzare singolarmente o in gruppo un punto di ascolto nell'abitato, che deve essere costantemente presidiato durante le escursioni e che, in caso di emergenza, possa attivare i soccorsi.
 - Assicurare il collegamento radio e telefonico tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili Urbani/Associazioni di volontariato);
 - Rendere disponibili generi di primo soccorso ed attivare il pronto intervento, al fine di intervenire tempestivamente in caso di incidenti, attraverso soggetti preposti a tali funzioni ed adeguatamente operanti sul territorio; allo scopo, si potrà fare ricorso ai servizi di medicina territoriale e ad Associazioni di volontariato;
 - Prima dell'esecuzione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità, anche nell'ordinario, dell'attività del vulcano, allo scopo di informarli, senza incomprensioni ed equivoci, contribuendo in tal modo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corrono e sollevando da eventuali responsabilità le guide stesse e le Autorità. Tali liberatorie verranno custodite presso le sedi delle varie agenzie di Guide presenti sull'isola e rese disponibili ad eventuali richieste delle Autorità competenti;
 - Le liberatorie sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione e devono inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003;
 - Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno trasmettere via e-mail (protezionecivile@comunelipari.it) al "Servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari":
 - Il percorso e gli orari di partenza e di rientro previsti;
 - L'elenco nominativo delle persone che accompagneranno, con relativi recapiti da contattare in caso di necessità;
 - La dichiarazione di essere in possesso delle liberatorie firmate da tutti gli escursionisti;
 - Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate (ad es. rinunce all'escursione) devono essere tempestivamente comunicate dalle guide, a mezzo e-mail, o, ad escursione in corso, via radio;
 - Al di sopra dei 290 metri., gli escursionisti dovranno essere dotati di casco protettivo omologato da montagna (UIAA) CE e mascherina monouso (distribuiti a cura delle guide) che protegga le vie respiratorie dalle possibili polveri;

- La guida alpina e/o vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione e con quali modalità, sulla base delle condizioni meteo, delle condizioni del vulcano e della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;
 - La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Per le escursioni oltre i 290 ed entro i 400 metri s.l.m., ogni guida può comunque accompagnare fino ad un massimo di 25 (venticinque) escursionisti. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente al di sopra della quota dei 290 metri, non può eccedere le 75 (settantacinque) unità (3 gruppi da max 25 escursionisti).
 - Le guide dovranno organizzare l'avvicendamento delle comitive, disciplinando e organizzando il flusso degli escursionisti lungo i sentieri. A tal fine le guide alpine e/o vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni.
 - Durante l'escursione le guide autorizzate, al fine di monitorarne continuamente la posizione e poter eventualmente indirizzare opportunamente i soccorsi in caso di incidente, dovranno comunicare la posizione e i loro eventuali spostamenti al/ai centro/i di ascolto presenti nell'abitato di Stromboli;
 - La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al Servizio Comunale di Protezione Civile, su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni, se del caso questo informerà il Sindaco per gli opportuni adempimenti, e per informazione la stazione dei Carabinieri e il COA;
 - All'insorgere di situazioni di maggior pericolo, direttamente riscontrate dalle guide ovvero comunicate, anche attraverso il COA, o dalla comunità scientifica, le guide medesime dovranno sospendere l'attività escursionistica in atto sul vulcano. Detta attività potrà comunque essere sospesa, in qualsiasi momento, con specifica disposizione del Sindaco.
6. Le guide, giornalmente prima dell'inizio delle escursioni, acquisiranno, le più complete informazioni disponibili inerenti al vulcano Stromboli, in particolare relativamente a:
- lo stato di attività del vulcano, mediante i bollettini e comunicati emanati dai CdC;
 - le previsioni meteo, mediante il bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della protezione civile.
7. Gli escursionisti prenderanno buona nota del materiale informativo redatto in più lingue e disponibile presso le sedi delle guide alpine e/o vulcanologiche, circa i pericoli e i rischi che l'escursione presenta;
8. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
- Personale tecnico scientifico dell'Università di Firenze (UNIFI) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
 - Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d'istituto;
 - Personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in attività d'istituto;
 - Le forze dell'ordine;
 - Personale della Protezione Civile Comunale;
 - Personale CNSAS/SAS;
 - Le Guide alpine e Vulcanologiche e le Associazioni di volontariato di Protezione Civile potranno accedere su disposizione del Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di P.C.

Dott. Domenico Russo

